



TRIBUNALE DI LIVORNO

UFFICIO DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

Il Giudice, dott. Marco Sacquegna,

visti gli atti del processo esecutivo iscritto al n. R.G. 640/2026

vista l'istanza di vendita del creditore procedente munito di titolo esecutivo e di precetto ai sensi dell'art. 529 cpc;

visto il verbale di pignoramento, nel quale è stato assegnato alle cose mobili pignorate il presumibile valore di realizzo da parte dell'Ufficiale Giudiziario, senza l'assistenza di un esperto stimatore, in misura inferiore ad euro 20.000,00 ai sensi degli artt. 518 I comma, 530 V comma e 525 II comma cpc;

rilevato che:

1. non sono stati depositati atti di intervento prima della presentazione dell'istanza di vendita;

2. deve procedersi alla vendita **SENZA INCANTO** del compendio pignorato, da effettuarsi con modalità telematiche del tipo asincrono ai sensi degli artt. 532 e 530 VI comma cpc e degli artt. 169 quater e 173 quater disp. Att. cpc e del decreto n.32 del 26 febbraio 2015;

3. l'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa, autorizzato con decreto del Ministero della Giustizia, viene delegato per la vendita del compendio pignorato, ivi inclusi beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 534 bis cpc;

4. la delega, valida sin dalla presente ordinanza, sarà efficace per la durata di sei mesi ai sensi dell'art. 532 II comm cpc **A DECORRERE DALL'ASPORTO DEI BENI MOBILI PIGNORATI O DALL'AUTORIZZAZIONE A LASCIARE GLI STESSI BENI PRESSO L'ORIGINARIO LUOGO DI CUSTODIA INDICATO NEL VERBALE DI PIGNORAMENTO; NEL TERMINE DI SEI MESI DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I TRE ESPERIMENTI DI VENDITA ATTRAVERSO LA GARA TELEMATICA, di cui al punto 2; durante i sei mesi il delegato provvederà ad eseguire i tre esperimenti di asta telematica, senza chiedere alcuna ulteriore autorizzazione al Giudice;**

5. l'Istituto Vendite Giudiziarie viene incaricato di stimare il compendio pignorato ai fini della determinazione del prezzo di vendita, tenuto della

preparazione tecnica e commerciale e dell'esperienza maturata nel mercato dell'usato locale dal personale dell'Istituto predetto ai sensi dell'art. 532 II comma cpc;

6. il compenso dell'Istituto Vendite Giudiziarie per l'attività di custodia e di delegato alla vendita viene liquidato in base alla tariffa ai sensi degli artt. 30 e segg. del capo V del D.M. 11/2/1997 n.109;

P.Q.M.

Visti gli artt. 530, 532 e 534 bis cpc,

1. ordina la vendita SENZA INCANTO a mezzo del delegato, individuato nell'Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. Pisa – Livorno - Grosseto, autorizzato con decreto del Ministero della Giustizia, del compendio pignorato, con modalità telematiche, così come descritto nel verbale di asporto del custode di cui al successivo punto 2;

1bis. l'Istituto in parola assume il ruolo di referente della procedura ai sensi dell'art. 2 I comma lettera c) Decreto 26 febbraio 2025 n.32 e di gestore della vendita telematica ai sensi dell'art. 2 lettera B Decreto 26 febbraio 2015 n.32;

2. nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa custode dei beni pignorati, con effetto dal momento dell'asporto dei beni e comunque a decorrere dalla scadenza del termine di 30 giorni stabilito dall'art. 521 comma V c.p.c. , con incarico di: provvedere entro 30 giorni (previa comunicazione al debitore della data e dell'ora indicativa di esecuzione dell'accesso) al trasporto dei beni mobili pignorati presso la sede dell'Istituto o in altri locali nella propria disponibilità, autorizzando lo stesso qualora lo ritenga necessario a richiedere l'assistenza della forza Pubblica, anche con le modalità di cui all'art. 25 del D.M. 109/97, e a depositare il verbale di asporto nel fascicolo sempre entro il medesimo termine di 30 giorni dal conferimento dell'incarico; solo qualora il trasporto risulti eccessivamente oneroso, ovvero se il suo costo superi il valore del bene, l'IVG può chiedere al GE l'autorizzazione ad essere esonerato dall'obbligo dell'asporto, indicandone specificamente le ragioni per quei beni pignorati che risultano difficilmente trasportabili (circostanza che deve essere quindi specificamente motivata ed autorizzata dal giudice); provvedere a redigere apposito verbale di ricognizione dei beni pignorati, corredato da una stima del presumibile valore di realizzo (a meno che la stima non sia già eseguita da un esperto del settore) a prescindere dal valore loro attribuito dall'Ufficiale Giudiziario, tenuto conto di precedenti vendite di beni di analoga specie, dando

sommariamente conto dei criteri utilizzati per la stima. Tale stima verrà inviata al creditore, il quale potrà far pervenire le sue osservazioni entro i dieci giorni successivi dal ricevimento della stessa. Laddove il Delegato non ritenga di aderire alle osservazioni del creditore, trasmetterà gli atti al Giudice dell'Esecuzione per le sue determinazioni; i creditori ed il debitore, in ogni caso, potranno proporre reclamo ex art. 534 ter c.p.c. avverso la stima, con avvertimento peraltro che allo stesso dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta;

3. dispone che il delegato effettui la vendita in via telematica sotto la propria responsabilità, attenendosi alle seguenti disposizioni: **GARA TELEMATICA:** la vendita si svolgerà - per ciascun bene o lotto eventualmente individuato dal Delegato per una più proficua esecuzione della vendita - mediante gara telematica asincrona alla quale si potrà accedere direttamente dal portale dell'Istituto Vendite Giudiziarie, in qualità di Gestore della Vendita appositamente autorizzato dal Ministero della Giustizia, formulando un'offerta irrevocabile di acquisto; **INIZIO E DURATA DELLA GARA:** la PRIMA gara avrà inizio il prima possibile dalla data del primo accesso positivo per l'asporto del compendio pignorato ed avrà durata di almeno **7 giorni**. **PUBBLICITA' DELLA VENDITA:** La vendita sarà pubblicizzata anche on-line sui siti internet su www.astagiudiziaria.com e www.fallcoaste.it, con avviso contenente la data di inizio della gara almeno **20 giorni** prima della data fissata e la specificazione del luogo ove ciascun bene o lotto si trova. Il Delegato provvederà altresì alla pubblicazione sul “**Portale delle vendite pubbliche**”, presente sul portale del Ministero della Giustizia, almeno **20 giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di un avviso contenente la descrizione dei beni posti in vendita, il prezzo base di ciascun lotto, il termine iniziale e le modalità specifiche per il deposito dell'offerta e il versamento della cauzione e il rispettivo termine finale, il giorno e l'ora dell'inizio della gara e della fine della gara e l'aumento minimo per ciascuna offerta nel corso della gara ed ogni altro dato che possa interessare il pubblico (art. 490, comma 1, c.p.c.); qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggit, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l'Istituto richiederà al giudice dell'esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo; **FORMAZIONE DEI LOTTI:** Salvo che ciò sia escluso dal contenuto di un provvedimento del GE, il Delegato potrà accorpate

o suddividere i lotti secondo la convenienza per la procedura. Il Delegato potrà inoltre chiedere al GE di accorpate in un unico lotto beni pignorati in distinte procedure esecutive, quando ciò possa favorire la vendita e segnatamente quando si possono ridurre i costi (tra cui quelli fiscali). In tal caso, il ricavato sarà ripartito pro quota, tenendo conto del valore di stima attribuito a ciascun lotto o, se diverso, del prezzo base fissato per ciascun lotto in occasione del primo tentativo di vendita.

ESAME DEI BENI: il Delegato dovrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita, sia con modalità telematiche (nell'avviso di vendita dovrà essere inserita analitica descrizione dei beni pignorati corredata di fotografie degli stessi) sia materialmente presso i locali dell'I.V.G. negli orari di apertura al pubblico o presso il debitore nei quindici giorni antecedenti alla vendita. La analitica descrizione dei beni dovrà comprendere anche precise indicazioni sul funzionamento degli stessi (ad esempio, quando si verta in ipotesi di veicoli o macchinari). I beni sono venduti nello stato in cui si trovano ed essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c.) nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione, i **beni pertanto sono venduti secondo la formula del “visto e piaciuto”**, senza alcuna garanzia. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; **REGISTRAZIONE E CAUZIONE:** Gli interessati a partecipare alla gara con offerte irrevocabili di acquisto debbono effettuare la relativa registrazione sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile; all'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato; l'offerta è presentata, in conformità con quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del DM Giustizia n. 32/2015, indicando: a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; c) il numero o altro dato identificativo del lotto; d) la descrizione del bene; e) l'indicazione del referente della procedura; f) il prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo base; g) l'importo della cauzione prestata; il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui

alle lettere a), b), c), d) ed e) del periodo precedente; deve inoltre fornire gli altri dati indicati nell'avviso pubblicato sul "Portale delle vendite pubbliche"; la cauzione potrà essere versata con carta di credito, mediante pagamento diretto presso gli uffici del Delegato o mediante bonifico sul conto messo a disposizione dal Delegato. **TERMINE VERSAMENTO CAUZIONE** Per le modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore della vendita di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione ed il versamento della cauzione può essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Negli altri casi la registrazione ed il versamento della cauzione devono essere effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 25 comma VI D.M. 32/15. Saranno abilitati alla partecipazione alla gara i soli offerenti che avranno effettivamente versato la cauzione richiesta. Nell'ipotesi di versamento della cauzione tramite carta di credito, il software autorizzerà automaticamente la persona alla partecipazione della gara, applicando un blocco nella disponibilità della carta di credito dell'offerente pari alla percentuale richiesta in riferimento al prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà sbloccata dal gestore della vendita entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della gara, senza alcun addebito. **SVOLGIMENTO DELLA GARA:** La gara si svolgerà con le seguenti modalità: Il delegato permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto. Negli orari di apertura dell'IVG e nei limiti delle disponibilità del delegato, sarà essere messo a disposizione degli interessati un terminale per l'effettuazione di offerte. Il delegato permetterà la libera visualizzazione sul portale dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto; per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3, del DM n. 32/2015; l'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata direttamente sul portale del gestore della vendita con le modalità indicate; L'offerta irrevocabile di acquisto che sia superata da successiva offerta per un prezzo maggiore manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica e la relativa cauzione verrà quindi restituita, con le modalità indicate nel sito e di seguito; le offerte successive alla prima dovranno contenere un aumento di almeno dieci euro rispetto a quella precedente; nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri

elementi distintivi di cui sopra. il gestore della vendita telematica: a) entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, trasmetterà l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate; b) comunicherà e documenterà gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato alla procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta più alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonché di avere restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza (art. 25, comma 7, DM n. 32/2015). il Delegato venderà il bene a favore di chi, alla scadenza della gara telematica, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore e versato il relativo prezzo. Nell'ipotesi in cui l'offerta telematica pervenga nei due minuti precedenti la sua conclusione, la durata della gara sarà prolungata automaticamente, ed una sola volta, di altri cinque minuti. **RESTITUZIONE DELLA CAPARRA:** La restituzione della cauzione ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino automatico da parte del gestore del portale usato per la vendita della disponibilità sulla carta di credito nei tempi previsti da parte degli intermediari finanziari/istituti di credito coinvolti nella transazione/operazione bancaria. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il delegato procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario assicurandosi che il conto corrente sia intestato alla medesima persona cui è intestata la carta di credito (con addebito delle spese di bonifico all'offerente della somma pari alle normali commissioni bancarie); mediante bonifico sullo stesso conto dal quale proveniva la cauzione, detratte le spese del bonifico stesso; mediante restituzione diretta nelle sole ipotesi di versamento diretto della cauzione al Delegato. **PAGAMENTO DEL PREZZO:** Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro 2 giorni lavorativi dal termine della gara telematica con una delle seguenti modalità, a scelta dell'aggiudicatario: mediante bonifico bancario; mediante carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari alle normali condizioni bancarie); direttamente presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, mediante bancomat, carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari alle normali condizioni bancarie in percentuale del prezzo di aggiudicazione), assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto Vendite

Giudiziarie o, in caso di importo non superiore a 500,00 euro, in contanti. In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la cauzione verrà acquisita dal delegato e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate ed al prezzo dell'ultimo tentativo di vendita. **RITIRO DEI BENI:** i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura del custode, se non esonerato dall'aggiudicatario, spese a carico dell'aggiudicatario medesimo. Ai fini dell'articolo 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata, compresa la cauzione, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione): presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora il bene sia stato asportato; presso i locali del debitore, in caso di mancato asporto, previo accordo con il Delegato che provvederà ad accompagnare l'aggiudicatario al momento del ritiro; su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il Delegato la spedizione del bene venduto, con i soli vettori che procedono all'imballaggio dei beni con manleva di responsabilità del delegato. L'offerente potrà concordare con il Delegato modalità di spedizione della merce acquistata. In tal caso, l'acquirente potrà chiedere un preventivo per i costi di spedizione, e, se accettati, il Delegato provvederà all'invio successivamente al versamento del saldo prezzo, maggiorato dei costi di spedizione, ovvero con pagamento in contrassegno, qualora la causazione versata sia superiore ai costi di spedizione. **MANCATO RITIRO:** In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'IVG, per ogni giorno di ritardo, il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli articoli 2756, comma 3, 2761, comma 3 e 4, e 2797 c.c. **ULTERIORI ESPERIMENTI DI VENDITA:** Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto nel termine indicato, si autorizza fin da ora il Delegato a procedere ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto del 50%. La seconda gara telematica dovrà avere inizio entro **30 giorni** lavorativi dal termine

della precedente ed avrà durata di almeno **7 giorni**. La pubblicità deve essere effettuata per almeno **20 giorni** prima dell'inizio della vendita telematica. **In caso di ulteriore esperimento infruttuoso si procederà ad un terzo tentativo di vendita, senza autorizzazione del Giudice, con un prezzo base ridotto fino ad un sesto del prezzo di stima.** La terza gara telematica dovrà avere inizio entro **30** giorni lavorativi dal termine della precedente ed avrà durata di almeno **7 giorni**. La pubblicità deve essere effettuata per almeno **20 giorni** prima dell'inizio della vendita telematica. **Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento, e comunque decorsi 6 mesi dal primo esperimento,** l'I.V.G. restituirà gli atti al G.E. ex art. 532 - 533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte fornendo prova dell'attività e della pubblicità effettuata disposta dal Giudice. La vendita reiterata, a causa della decadenza, verrà considerata come un unicum rispetto alla vendita precedente, in quanto mancante di ribasso, fermo restando il termine massimo di mesi 6. Il verbale in cui si dà atto che l'esperimento è andato deserto deve essere depositato telematicamente nel fascicolo entro 3 giorni dalla data in cui l'atto è compiuto.

ESTINZIONE DELLA PROCEDURA Nel caso in cui i beni pignorati non siano stati venduti nei tre esperimenti di asta autorizzati, il delegato restituirà gli atti al Giudice ex art. 532 -533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; contestualmente al deposito in Cancelleria, l'I.V.G. darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo Pec o fax o raccomandata con ricevuta di ritorno. La procedura sarà dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 164 bis disp att. c.p.c. nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c.; a cura del Delegato i beni saranno restituiti al debitore o devoluti ad associazioni no profit, o distrutti, o venduti ai sensi degli artt. 2756, comma 3, 2761 comma 3 e 4, e 2797 c.c.

DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA E VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE - Il delegato è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere; a redigere il verbale delle operazioni di vendita - tenendo anche conto delle attività di gestione - che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario e le altre prescrizioni indicate dall'art. 23 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2015 n. 32; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal

delegato; il verbale sarà depositato in cancelleria entro 3 giorni da quello in cui la vendita è compiuta. **SPESE DELLA PROCEDURA:**

il creditore procedente provvederà a corrispondere al Delegato:

a) il versamento forfettario di cui agli artt. 22 e 31 D.M. 109/1997, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il provvedimento con cui è stata disposta la vendita verrà revocato e non si potrà procedere alla vendita;

b) il compenso liquidato per la stima nonché quello per la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c. nonché quella sui predetti siti internet e sul bollettino ufficiale delle aste giudiziarie, pari ad euro **200,00 oltre Iva**;

c) il contributo pari ad **euro 100,00** ex art. 18 bis D.P.R. 115/2002, stabilito all'art. 161 quater disp. att. c.p.c. per l'inserimento di ogni avviso di vendita relativo ai soli beni mobili registrati sul **Portale delle Vendite Pubbliche**, salvo titoli di esenzione per i quali parte creditrice è onerata di produrre al delegato e/o gestore della vendita la relativa documentazione, pena l'estinzione della procedura per mancata pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.;

d) i compensi liquidati nella misura e nei casi previsti dagli artt. 30, 32 e 33 D.M. 109/1997 compresi gli eventuali compensi ulteriori per la custodia, nonché le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 D.M. 109/1997, con facoltà per il creditore procedente (entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento) di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la custodia nel luogo in cui si trovano i beni difficilmente trasportabili e di essere dispensato dal versamento delle spese di trasporto;

il Delegato provvederà a:

versare in favore della procedura la somma corrisposta dall'aggiudicatario, dedotti i compensi spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie – come previsto dal D.M. 109/97 – sul conto corrente bancario intestato alla procedura, entro quindici giorni dal versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario;

se dopo tre esperimenti di vendita i beni non sono stati aggiudicati, a restituire gli atti alla Cancelleria entro il termine di 20 giorni;

IN CASO DI VENDITA DEI BENI CON RICAVALO DISTRIBUIBILE, IL CREDITORE PROCEDENTE O IL CREDITORE INTERVENUTO SONO TENUTI A PRESENTARE ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 509, 510 e 542 cpc.

IN CASO DI MANCATA VENDITA NEL CORSO DI TRE ESPERIMENTI DI ASTA, IL PROCESSO ESECUTIVO SARA' DICHIARATO D'UFFICIO ESTINTO AI SENSI DELL'ART. 164 BIS DISP ATT CPC, salvo che il creditore faccia istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 505 cpc o di integrazione del pignoramento ai sensi dell'art. 540 bis cpc entro 30 giorni dalla relazione dell'IVG che riferisce sulla mancata vendita.

Si comunichi

Livorno, li 21.06.2026

Il Giudice

Dott. Marco Sacquegna